

Settore Affiliazione
Circolare n.06
Prot. N. 2163/06

Roma, 30 marzo 2006

Ai Comitati Regionali Federali

Ai Comitati Provinciali Federali

Alle Società Sportive Affiliate

e, p.c. A tutti i Componenti del Consiglio Federale

Loro Indirizzi

Oggetto: adeguamento statuti associativi alle disposizioni di cui all'art.90 legge n.289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e inserimento nell'apposito Registro istituito presso il CONI.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni relative all'oggetto, per sensibilizzare gli organi territoriali in indirizzo e, loro tramite, tutte le società sportive FITET circa la necessità e l'urgenza di portare a conclusione l'adeguamento dei rispettivi statuti.

Com'è noto, la norma di legge richiamata in oggetto ha stabilito i requisiti essenziali che devono risultare negli statuti delle associazioni e/o società sportive quale condizione per il riconoscimento del relativo "status" e l'applicabilità dei benefici di legge in materia fiscale.

L'art.90 citato, inoltre, è stato espressamente richiamato anche nello Statuto federale, quale norma di riferimento per la verifica dei requisiti di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione/riaffiliazione.

Il CONI, recentemente, ha avviato l'istituzione del registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, per rispondere all'obbligo sancito dall'art.7 del Decreto Legge 28 maggio 2004, n.136, convertito in Legge 27 luglio 2004,n.128, il quale ha stabilito che

“ in relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1,3,5,7,8,9,10,11 e 12 dell'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo

nazionale ai sensi dell'art.5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, e successive modificazioni” e che “il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi”.

La FITET è chiamata, quindi, ad adeguare le proprie procedure di affiliazione/riaffiliazione e rendersi disponibile per fornire al CONI – cui compete il riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni – i dati aggiornati delle proprie società ed associazioni sportive regolarmente affiliate.

A tale scopo corre l'obbligo di segnalare l'assoluta necessità che gli statuti delle società ed associazioni in indirizzo siano verificati ed eventualmente aggiornati in sintonia con le indicazioni della richiamata norma di legge.

Si rammenta in proposito che:

“Le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;*
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al Decreto del presidente della repubblica 100 febbraio 2000, n.361;*
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro” (art.90 L. n. 289/90, comma 17)”*

Gli statuti, inoltre, dono rispondere ai requisiti richiesti dall' comma 18 dell'art.90 della legge più volte richiamata (vedi allegato)

Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico delle società, inoltre, il legislatore ha stabilito, con il comma 18 ter della norma in esame, che

“ le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci”

Al fine di semplificare per quanto possibile gli adempimenti a carico delle società si fornisce con la presente circolare nuova stesura dello statuto – tipo, già a suo tempo fornito. Tale testo è stato ulteriormente semplificato e, soprattutto, sono state evidenziate in grassetto le norme essenziali ed irrinunciabili per la rispondenza alle prescrizioni di legge o di Statuto federale.

Si raccomanda, tra le altre cose, di porre particolare attenzione all'inserimento, nella denominazione sociale, della dicitura "associazione sportiva dilettantistica", accanto al nome vero e proprio del sodalizio.

Tale ultimo requisito, infatti, è indicato dalla legge come essenziale a pena di decadenza dai benefici fiscali richiamati.

E' importante sottolineare che detto statuto – tipo rappresenta una traccia, un fac – simile che può essere personalizzato, in base alle diverse realtà associative, ferme restando le prescrizioni evidenziate in grassetto.

Qualora le società in indirizzo dovessero adeguare o personalizzare il testo dello statuto ad esigenze associative interne, si consiglia, in ogni caso, l'assistenza di un presidio professionale idoneo.

Le indicazioni contenute nello schema di statuto che si allega non riguardano la forma giuridica delle società sportive di capitali o delle cooperative, pure previste dalla legge.

Si avverte inoltre che la scrivente Segreteria Generale resta a disposizione per ulteriori chiarimenti ed indicazioni, ma che, al contempo, qualora i requisiti di cui sopra non vengano verificati positivamente e, se necessario, adeguati, non ci si assume alcuna responsabilità in ordine alla revoca del riconoscimento ai fini sportivi che il CONI potrà disporre e che comporterà l'impossibilità di praticare qualunque attività sportiva

Con i migliori saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carla Varese

All.ti :

- **art.90 L. n.289/2002**
- **schema verbale variazione denominazione sociale;**
- **statuto tipo;**
- **pro- memoria.**

PRO – MEMORIA

1) NUOVE AFFILIAZIONI

Occorre depositare presso la FITeT entro i termini stabiliti dal Regolamento Organico:

- Atto Costitutivo
- Statuto
- Modello Affiliazione debitamente compilato
- Tassa di affiliazione

L'Atto costitutivo e lo Statuto devono essere registrati. Lo Statuto deve essere conforme allo Statuto tipo, o comunque rispettare i principi di cui all'art. 90 L. n. 289/2002 e dello Statuto FITeT.

2) RIAFFILIAZIONI

Occorre depositare presso la FITeT entro i termini stabiliti dal regolamento Organico:

- Modello Affiliazione debitamente compilato
- Tassa di Riaffiliazione

Lo Statuto deve essere depositato nuovamente se sono intervenute modifiche rispetto a quello depositato all'atto della prima affiliazione. Nella presente fase è necessario depositare quanto prima il nuovo Statuto adeguato allo Statuto tipo, o comunque ai principi di cui all'art. 90 L. n. 289/2002 e dello Statuto FITeT.

3) VARIAZIONI

Ogni variazione che intervenga nell'assetto della società sportiva (statuto, composizione del direttivo, modifiche di cariche sociali etc.) deve essere tempestivamente comunicata alla FITeT mediante trasmissione di copia del verbale dell'organo che ha deliberato la variazione.

In difetto la variazione stessa non potrà produrre effetto ai fini sportivi.

4) POLISPORTIVE, CIRCOLI RICREATIVI ETC.

Gli Enti di natura polifunzionale e polisportiva possono affiliarsi alla FITeT purchè nello statuto e/o in un apposito regolamento interno (che deve essere approvato dagli

organi della Polisportiva a ciò legittimati) siano indicati espressamente i requisiti essenziali per l'affiliazione (vedi statuto – tipo, art. 90 L. n. 289/2002).

Normalmente, in questi casi, la legale rappresentanza della Polisportiva resta in capo al Presidente della stessa, mentre nei rapporti con la FITeT può essere delegato un dirigente, responsabile del settore di attività del tennistavolo, il quale deve essere espressamente indicato, nel modulo di affiliazione/riaffiliazione, come dirigente con potere di firma. Si rammenta, tuttavia, che in occasione di assemblee federali elettive la delega di rappresentanza deve essere conferita necessariamente dal Presidente della Polisportiva.

STATUTO SOCIALE

Della A.D. T.T. SARONNO

Art.1 – Denominazione e sede

L'Associazione U.S. T.T. SARONNO T-THESYS Cod. Albo federale n.317

in virtù dell'art. 90 L.289/2002 assume la denominazione di A.D. T.T. SARONNO (Associazione Dilettantistica T.T. Saronno) mantenendo la sede in 21047 SARONNO Via Avogadro snc

la quale è retta dal seguente statuto.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 - Scopi

L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva del Tennistavolo, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della F.I.T.E.T, indire e/o organizzare manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport del Tennistavolo; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del Tennistavolo.

L'associazione non ha scopi di lucro

Gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti interamente in attività sportive.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art.3 - Affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla F.I.T.E.T. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente – per sé e per i propri associati – di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della I.T.T.U e della E.T.T.U. e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.T.E.T e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.T.E.T stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Gli associati, inoltre, si impegnano al rispetto del Codice Etico Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Art.4 - Funzionamento

L'associazione garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità,

l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art.5 – Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

6 - Durata

L'associazione Art. ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art.8 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art.9 – Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art.10 - Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'associazione.

Le cariche o incarichi associativi sono gratuiti.

Art.11 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art.12 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

- nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art.13 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo Statuto e le sue modifiche, inoltre, sono sottoposte all'approvazione del CONI, o, in caso di delega concessa dal CONI alla F.I.Te.T, di quest'ultima, secondo vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.14 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica tre anni, rappresenta l'associazione a tutti gli effetti legali e ne manifesta la volontà.

Art.15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea).

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della disciplina dilettantistica del Tennistavolo, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 17 Segretario

Il Consiglio direttivo può nominare un Segretario, scegliendolo anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso.

Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei verbali ed attende alla corrispondenza.

Art.18 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;

- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.19 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla F.I.T.E.T unitamente a copia del verbale nei termini indicati dallo Statuto e dal regolamento Organico federale.

Art.20 - Bilanci

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Settembre e terminano il 31 Agosto di ciascun anno.

Art.21 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente, ogni qual volta ciò sia previsto dalle norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.T.E.T, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art.22 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con analoga finalità sportiva; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla F.I.T.E.T.

Art.23 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Tennistavolo.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.T.E.T, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di VARESE

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la

parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede ove deciderà il Presidente del Collegio il quale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Tennistavolo.

Art.24 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Tennistavolo e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 30/05/2006

Si allega elenco con Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA

Il giorno 30/05/2006, presso la sede sociale in . SARONNO, via Avogadro sn c , si è riunita l'Assemblea dell' Associazione Sportiva U.S. T.T. SARONNO T-THESYS, codice fiscale n. 94002000126 e P.IVA 02618870121, per deliberare sul seguente punto posto all'ordine del giorno:

- indicazione nella denominazione di quanto previsto dall'art.90 – comma 17) della Legge 27/12/2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003).

Il Presidente dell'associazione signor BONAVIDA LUCIANO, constatata la presenza di soci, dichiara validamente costituita l'adunanza e pertanto, atta a delibera su quanto indicato nell'ordine del giorno.

Il Presidente, in merito all'ordine del giorno, illustra ai convenuti quanto segue:

- premesso che l'art. 90 – comma 17) della Legge 27/12/2002, n.289, obbliga l'indicazione nella denominazione, la forma (società o associazione), la finalità sportiva e l'attività dilettantistica, al fine di individuare già nella denominazione la finalità “sportiva dilettantistica”;
- considerato che l'associazione U.S.T.T SARONNO T-THESYS, affiliata alla Federazione Italiana Tennistavolo, svolge esclusivamente attività sportiva dilettantistica, non prevedendo la Federazione stessa attività sportiva professionistica;
- preso atto che quanto stabilito dall'art.90 – comma 17) della Legge 27/12/2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003), non è da ritenersi facoltativo per le associazioni o società che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- tenuto conto che la finalità di pratica e promozione di attività sportiva dilettantistica è espressamente prevista nello Statuto dell'Associazione; Considerato che nell'attuale denominazione non risulta indicata l'attività “dilettantistica”

Propone che l'attuale denominazione “U.S.T.T SARONNO T-THESYS.” venga modificata in Associazione Dilettantistica . T.T. SARONNO.

I convenuti, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, all'unanimità deliberano che l'attuale denominazione venga modificata come proposta dal Presidente

Alle ore, il Presidente, null'altro essendovi da deliberare in merito all'ordine del giorno, previa lettura e sottoscrizione da parte di tutti i convenuti del presente verbale, dichiara sciolta l'adunanza.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE